

Oggetto : AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO APERTO DI AVVOCATI APPARTENENTI AL LIBERO FORO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI LOCALI.

Richiamato l'art.59 del CCNL 16.11.2022 rubricato “**Patrocinio Legale**”;

Dato atto che la norma contrattuale richiamata definisce il corretto flusso procedurale da seguire, ai fini del patrocinio legale dei dipendenti locali in relazione all'apertura – a loro carico – di procedimenti di responsabilità civile, contabile o penale;

Dato atto che la precedente disciplina contenuta nell'art. 28 del Ccnl 14.9.2000, che sin qui ha regolato la materia, è disapplicata a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disposizione contrattuale;

Dato atto che la Corte di cassazione, Sezione Lavoro con l'[ordinanza 5.11.2021, n. 32258](#), ha evidenziato esattamente i precedenti diffusissimi errori di approccio da parte delle amministrazioni locali, sancendo:

1. *“la disposizione dell'articolo 28 CCNL 14 settembre 2000, sopra trascritta, è strutturata nel senso che l'**obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento**, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi)”*;
2. *“ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia - in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946) - la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente”*;
3. *“in mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che **il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente**”*;

Rilevato che la Cassazione ha correttamente descritto gli interessi in gioco ed anche l'iter da seguire in modo corretto e conforme alle indicazioni contrattuali:

1. comunicazione preventiva da parte del dipendente dell'attivazione nei suoi confronti di un procedimento giurisdizionale;
2. valutazione dell'esistenza o meno di un conflitto di interessi col dipendente e della sussistenza di un interesse non solo alla difesa del dipendente, in adempimento alla disciplina contrattuale, ma anche all'assetto degli interessi dell'ente stesso, in modo da evidenziare il proprio rispetto delle regole di efficienza, efficacia ed imparzialità e la sua azione gestionale volta a far sì che i propri dipendenti si attengano a tali principi;
3. negoziazione col dipendente della figura del legale da incaricare, ai fini della formazione di un comune gradimento;

4. assunzione degli oneri connessi all'assegnazione dell'incarico, con la necessaria azione di impegno della spesa;
5. gestione diretta dei rapporti finanziari con l'avvocato;

Evidenziato che l'art. 59 del Ccnl 2019-2021 è intervenuto sulla materia, con una nuova disciplina finalizzata a sostituire quella del 2000 e rendere ancor più evidenti le regole da seguire;

Precisato che l'articolo 59, comma 1, dispone: *“L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità **civile, contabile o penale** nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti*

d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente”;

Rilevato che – sebbene sul piano sostanziale – la nuova norma non aggiunga moltissimo, ma letta in combinazione con l'interpretazione della Cassazione (sebbene riferita alla precedente disciplina) appare estremamente chiara nel definire il corretto percorso da seguire;

Ritenuto rilevante precisare che la nuova disciplina estende il patrocinio legale anche ai procedimenti concernenti la **responsabilità contabile**, che in precedenza non risultava regolata;

Preso atto che il comma 2, primo periodo, dell'articolo 59 chiarisce meglio che:

“Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato”;

Sottolineato che la disposizione conferma che, in prima battuta, spetta all'ente nominare legale o consulente tecnico e che il dipendente può decidere di nominare altri legali o consulenti in sostituzione, oppure di affiancarli. Solo in questo caso occorre un gradimento dell'ente successivo all'individuazione del dipendente ed è il dipendente stesso a doversi fare carico degli oneri, invertendo le fasi;

Preso atto che il comma 2, secondo periodo, prosegue stabilendo che: *“Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, **l'Ente procede al rimborso** delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi”;*

Ritenuto che – sebbene la disciplina contrattuale – tratti di “rimborso”, lo stesso scatta qualora si verifichi la situazione specificata nel primo periodo del comma 2 e, cioè, di sostituzione o affiancamento del legale e del consulente tecnico. Il che conferma, a contrario, che nel caso del comma 1 è l'ente a dover pagare direttamente legale e consulente e non a rimborsare;

Evidenziato, inoltre, che il comma 2 contiene una importante specificazione: *“Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale”;*

Dato atto che il conflitto di interessi (anche solo presunto) si verifica – ab initio:

1. allorché il dipendente abbia adottato un atto o posto in essere un comportamento in violazione di legge con colpa grave ovvero abbia trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici dell'Ente per interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla formale realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Ente.

2. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, il conflitto di interessi deve ritenersi in ogni caso sussistente:

a) quando il procedimento civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;

b) quando il procedimento giudiziario sia azionato dal dipendente o dall'amministratore;

c) quando il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;

3. Sussiste conflitto di interessi in astratto all'inizio del procedimento, quando l'Ente si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti del dipendente o dell'amministratore imputato;

Precisato che la norma contrattuale afferma il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio, anche qualora l'ente avesse ritenuto sussistente il conflitto di interessi;

Dato atto, pertanto, che la nuova disciplina contrattuale specifica espressamente che **la conclusione favorevole dei processi vale a dimostrare l'inesistenza del conflitto di interessi – anche eventualmente rilevato ab initio e che, pertanto**, il nuovo Ccnl elimina qualsiasi incertezza in merito;

Considerato, comunque, che il comma 2 si conclude specificando che: *“Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi*

oneri restano interamente a suo carico”. È del tutto evidente che il dipendente può decidere di non giovare della tutela assicurata dal Ccnl: in questo caso nessun onere può essere posto a carico dell'ente;

Rilevato, invece, che ai sensi del comma 4: *“In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”*;

Ritenuto, dunque, evidente che la condanna dimostra le responsabilità del dipendente, sicché l'ente non dispone di un titolo giuridico per coprire le spese del condannato;

Dato atto che il comma 5 conferma che quanto previsto dalla disciplina sul patrocinio legale *“non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile”*. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa prevede la surroga da parte dell'assicurazione nella posizione processuale del dipendente;

Evidenziato che il comma 6 consente espressamente la copertura assicurativa per la responsabilità civile in favore dei soli dipendenti che svolgono *“attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno”*;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n 85 del 18/05/2023 con la quale sono state impartite specifiche direttive ai Responsabili di Posizione Organizzativa e ai singoli dipendenti in ordine alla corretta definizione del nuovo iter procedurale per il riconoscimento del patrocinio legale

alla luce delle nuove disposizioni contrattuali e al fine di evitare incertezze, rischi ed eventuali contenziosi;

Richiamata la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n 85 del 18/05/2023 con la quale si è dato incarico al Responsabile dell'Area Contenzioso di procedere all'istituzione di un albo di legali a cui affidare la difesa dei dipendenti dei legali cui affidare gli incarichi in argomento;

Visto il decreto sindacale n° n° 11/2023 del 17/02/2023,, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione dell'Area Contenzioso -Tributi di questo Comune alla sottoscritta dott.ssa Barbara Calabrò;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 107 e 109;

Vista la parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in premessa

- di approvare, l'Avviso pubblico per la costituzione dell'albo degli avvocati esterni;
- di dare atto che gli avvocati interessati ad essere iscritti nell'albo per il conferimento di incarichi di patrocinio legale di dipendenti locali in relazione all'apertura – a loro carico – di procedimenti di responsabilità civile, contabile o penale potranno presentare istanza secondo le modalità indicate nell'Avviso di seguito riportate;
- di pubblicare il presente atto e l'avviso ad esso allegato sull'albo pretorio online e sul sito del Comune di Polla ;

AVVISO PUBBLICO

1) Requisiti per l'iscrizione

Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, "L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente",;

Pertanto possono chiedere l'iscrizione all'ALBO:

- a) il singolo professionista;
- b) in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti che lo studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell'avviso.

2. I soggetti di cui al precedente punto devono possedere i seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza europea ovvero ricorrere in una delle condizioni stabilite dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune di Polla consistente, in particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito;
- non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di deontologia professionale;
- rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;

3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Avviso pubblico e iscrizione nell'Elenco

1. Ai fini dell'istituzione dell'Elenco il competente Responsabile di Area provvede a pubblicare il presente Avviso, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente disciplinare.
2. Dell'Avviso deve essere data pubblicità all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.
3. I professionisti interessati possono far pervenire la propria domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta e firmata con i relativi allegati, in qualsiasi momento fino alla eventuale formale revoca dell'Elenco istituito.
4. L'interessato deve indicare la sezione e il settore o i settori giuridici per i quali richiede l'iscrizione. Lo stesso deve dichiarare, nella domanda di iscrizione e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi:
 - a) cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale, P. Iva, recapitotelefonico, indirizzo PEC;
 - b) possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza europea ovvero di ricorrere in una delle condizioni stabilite dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001;

- c) il godimento dei diritti civili e politici;
- d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) di prendere atto e di accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune.;
- f) le sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum vitae e professionale;
- g) il possesso di comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l'iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- h) eventuali titoli di studio, di specializzazione, docenze e pubblicazioni, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- i) la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie attinenti al settore o settori nei quali viene manifestato interesse di iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- j) esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni oppure esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza a favore della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla materia in relazione alla quale si chiede iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- k) di essere in possesso di una polizza di assicurazione per i rischi professionali indicando i massimali per ogni sinistro e per aggregato annuo;
- l) di essere disponibile a praticare tariffe non superiori ai corrispettivi minimi stabiliti dalle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza;
- m) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito;
- n) di essere in regola con gli obblighi contributivi presso il competente ente di previdenza;
- o) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- p) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- q) di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare gli incarichi conferiti;
- r) l'assenza di conflitto di interesse con il Comune di Polla, consistente in particolare nel non aver incarichi di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non assumerli per tutta

la durata dell'iscrizione nell'elenco, nel qual si procederà alla cancellazione dall'elenco;

- s) di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
 - t) di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di deontologia forense;
 - u) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;
 - v) di autorizzare il Comune di Polla, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione;
 - w) di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso;
 - x) di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune;
 - y) di impegnarsi a prendere visione e rispettare tutte le clausole contenute nel presente disciplinare;
 - z) il domicilio, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale dovrà essere effettuata ogni comunicazione;
5. Alla domanda, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R.n. 445/2000;
 - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei professionisti esterni;
 - *curriculum vitae e professionale*, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, le eventuali pubblicazioni e docenze svolte, i corsi frequentati e le attività di consulenza prestate.
6. Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
7. Le domande incomplete possono essere integrate su richiesta da parte dell'Ente.
8. La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

Formazione dell'Elenco

1. Le domande di iscrizione pervenute e la relativa documentazione sono valutate dal Responsabile

del Contenzioso al fine di riscontrare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco.

2. I professionisti in possesso dei requisiti precedentemente descritti vengono iscritti, in ordine alfabetico, per ciascuna sezione dell'Elenco per cui hanno fatto richiesta.
3. L'Elenco viene approvato con determina e quindi pubblicato sul sito internet dell'Ente.
4. L'avvenuta iscrizione è comunicata tramite pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale del Comune.
5. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto sottoscritto, è prevista l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
6. L'Elenco viene aggiornato entro il 15 del mese con l'inserimento delle nuove istanze di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati nel mese precedente.
7. L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Polla di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento.
8. L'Elenco così formato ha valenza fino a che non intervenga una eventuale formale revoca. Detto Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti.

Compensi

1. I compensi professionali, di norma, devono essere congrui in riferimento alle tariffe contenute nelle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza con **applicazione dei minimi**.
2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto preventivato dal legale. Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.
3. In tutti questi casi, il professionista incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.
4. Sono a carico del professionista tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari.

Obblighi dell'affidatario

1. I professionisti incaricati dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti lo specifico affidamento, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti attività:
 - definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune e portare a conoscenza

dell'amministrazione i contenuti degli atti difensivi;

- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso, compresa la corrispondenza con la stessa;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'amministrazione, incontri presso la sede del Comune stesso;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito telefonico e indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali;
- non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro il Comune di Polla per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato. Sono sottoposti a tale obbligo anche i legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del professionista richiedente;
- svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
- presentare la fattura elettronica.

Disciplinare di incarico

1. Gli incarichi professionali saranno regolati da apposito disciplinare stipulato in forma scritta.
2. Sottoscritto il vincolo contrattuale si provvederà a trasmettere al professionista incaricato, la delibera, la determina di affidamento del servizio e, quando necessaria, la procura *ad litem*, nonché tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio affidato.

Sospensione e cancellazione dall'elenco

1. La sospensione dall'elenco ha luogo nel caso in cui per n.3 volte, nel corso di uno stesso anno di iscrizione, il soggetto rifiuti senza motivo la prestazione richiesta. È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
 - ne facciano richiesta scritta;
 - abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
 - non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito;
 - siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
 - si siano verificate cause di incompatibilità;
 - abbiano dichiarato falsità nelle dichiarazioni riportate nella denuncia di ammissione all'elenco.
2. La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi

affidati.

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo Pretorio on line del sito del Comune di Polla ;

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Calabrò Responsabile dell'Area Contenzioso e Tributi .